



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 3002/PROD.COMM.

**Rif.** 1072 dd. 10/01/2006

**Alleg.**

**Oggetto:** L.R. 29/2005, art. 29 – Giornate  
chiusura esercizi comm. – Conferenza Comuni.

**Trieste, 27 gennaio 2006**

34135 – V.le Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

Si fa riferimento alla nota di codesto Comune, citata a margine, per evidenziare innanzi tutto che il <<tavolo di concertazione>> di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R. 29/2005 è stato indetto, per quanto concerne l'ambito 1 dell'allegato C, in data 7 febbraio p.v. alle ore 14.30 (lettera DCAP prot. 1298/PROD.COMM. dd. 17 gennaio 2006).

Relativamente invece alla problematica di cui al comma 3 del citato articolo 29, e cioè se l'esonero dalla chiusura riguardi esercizi che vendano solo generi alimentari, ovvero anche generi alimentari, si ritengono necessari gli approfondimenti di cui appresso.

Il più volte menzionato articolo 29, ai fini della disciplina delle chiusure domenicali e festive, compie una netta distinzione tra generi <<alimentari>> e generi <<non alimentari>>, ma nulla prescrive riguardo agli esercizi del cosiddetto settore <<misto>>, i quali costituiscono forse la fetta principale degli esercizi di commercio.

L'abrogata normativa di cui alla L.R. 8/1999 conteneva nel comma 5 dell'articolo 27 una disposizione, ritenuta di valenza generale ed applicabile anche per analogia laddove i presupposti giuridici lo consentivano, la quale sanciva, nell'ipotesi di attività miste, il rispetto dell'orario prescritto per l'attività prevalente, accertata in particolare sulla base della superficie di vendita e del volume d'affari.

Nella L.R. 29/2005 non è stata riprodotta una regola analoga a quella di cui sopra, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 31, il quale semplicemente si limita a stabilire la non applicabilità della disciplina degli orari a specifiche categorie di operatori; nel silenzio della nuova legge quindi deve ritenersi che una regola come quella di cui al previgente articolo 27 attualmente non esiste e pertanto, nella fattispecie degli esercizi del settore <<misto>>, non resta che prospettare la seguente alternativa:

1. questi esercizi, nei giorni domenicali e festivi, possono vendere solo i generi alimentari, non anche i generi non alimentari; la presente soluzione però fa scaturire i ben noti problemi inerenti la vigilanza sull'attività commerciale, oltre a creare difficoltà gestionali all'operatore;

2. per gli esercizi del settore misto, a prescindere dalla loro prevalenza (criterio si ribadisce non più utilizzabile), trova applicazione il regime degli orari più favorevole all'operatore e questo in virtù di quanto sancito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 871 dd. 24 ottobre 1980, secondo cui in ogni dubbio applicativo ed interpretativo inerente a norme disciplinanti attività economiche, deve comunque optarsi per la soluzione più favorevole all'operatore.

La scrivente Direzione ritiene però che l'alternativa di cui al punto 2 necessiti di una norma regolamentare del Comune che disponga in tal senso (articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000), altrimenti, in mancanza di tale norma, non potrà che farsi luogo all'orario differenziato di cui al punto 1, con tutte le conseguenti problematiche applicative concrete.

Si ribadisce altresì che in entrambi i casi prospettati le eventuali giornate di chiusura obbligatoria sono determinate dalla Conferenza dei Comuni ed è scontato che nella fase attuale e fino all'adozione della deliberazione della Conferenza medesima anche il settore non alimentare risulta liberalizzato.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr/